



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

*Vigilanza bancaria e finanziaria*

## **Documento per la consultazione**

# **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA BANCOPOSTA**

*La presente consultazione ha durata di 30 giorni dalla pubblicazione del documento. Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi all'indirizzo di posta elettronica [SERVIZIO.RAM.REGOLAMENTAZIONE2@bancaditalia.it](mailto:SERVIZIO.RAM.REGOLAMENTAZIONE2@bancaditalia.it); in alternativa, l'invio può avvenire per posta cartacea al Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione 2, via Nazionale 91, 00184 ROMA.*

*I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni inviate per posta elettronica non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.*

**Marzo 2014**

## Premessa

Le vigenti disposizioni di vigilanza per il Bancoposta, contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 1999 "Istruzioni di Vigilanza per le banche" (Titolo VII, Capitolo 4), disciplinano l'operatività dell'intermediario e i rapporti con l'Organo di vigilanza per alcuni profili rilevanti a fini di sana e prudente gestione, fra cui in particolare le operazioni di maggiore importanza per l'assetto organizzativo e la situazione tecnica (comunicazioni degli assetti proprietari, modifiche statutarie, controlli interni) e per l'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva nonché per gli aspetti sanzionatori e di *enforcement* delle misure di vigilanza.

La disciplina vigente non include, peraltro, un regime di vigilanza prudenziale volto ad assicurare l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento dei rischi dell'intermediario, in ragione del fatto che il D.P.R. n. 144/2001, che disciplina le attività di bancoposta e individua le norme del TUB e del TUF applicabili a Poste Italiane S.p.A. nell'esercizio di tali attività, non individuava un compendio di beni e rapporti, giuridicamente distinto dalla società Poste attraverso forme di separazione societaria o di destinazione patrimoniale, sul quale applicare gli istituti di vigilanza prudenziale.

La lacuna è stata colmata dall'art. 2, commi da 17-*octies* a 17-*duodecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che ha imposto la costituzione di un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di bancoposta. Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha poi perfezionato il quadro normativo del bancoposta, emendando il D.P.R. n. 144/2001 allo scopo, fra l'altro, di allineare il regime di vigilanza del bancoposta alle modifiche intervenute nel tempo nell'ordinamento bancario e finanziario (con particolare riferimento al TUB e al TUF). Il D.L. n. 179/2012 ha inoltre introdotto novità rilevanti in tema di attività esercitabili nel campo dei servizi di pagamento e della moneta elettronica, operatività all'estero con e senza stabilimento di succursali, promozione e collocamento di prodotti bancari fuori sede.

Sulla base del quadro normativo così definito, le disposizioni contenute nello schema accluso dettano una compiuta disciplina prudenziale sotto tutti gli aspetti rilevanti per le finalità di vigilanza, ivi compresi gli istituti di adeguatezza patrimoniale e contenimento dei rischi.

Le nuove disposizioni sono destinate a sostituire integralmente quelle vigenti e saranno incorporate nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche" nell'ambito di un'apposita parte riservata alle "Disposizioni per intermediari particolari".

Il presente documento di consultazione non è accompagnato dall'analisi d'impatto della regolamentazione, in considerazione del fatto che: (i) le scelte fondamentali – tipologie di operazioni effettuabili da Bancoposta, applicabilità del regime di vigilanza bancario, possibilità di operare all'estero e fuori sede – sono disciplinate dal D.P.R. n. 144/2001; (ii) la diffusione di informazioni e dati, anche di tipo quantitativo, su un singolo intermediario determinerebbe una violazione della riservatezza dei dati. Tuttavia, il presente documento contiene alcune richieste di commenti (v. riquadro finale) mirate a ottenere elementi informativi utili, fra l'altro, a formare un giudizio complessivo sul bilanciamento dei costi e benefici della proposta

normativa. I commenti pervenuti e le relative valutazioni della Banca d'Italia saranno resi pubblici in sede di resoconto della consultazione.

## **I Impostazione generale**

Le disposizioni definiscono un regime di vigilanza prudenziale basato su quello delle banche, in linea con il disposto dell'art. 2, commi da 3 a 5, del D.P.R. n. 144/2001, secondo cui Poste, nell'esercizio delle attività di bancoposta, è soggetta alle disposizioni, ivi analiticamente individuate, del Testo Unico bancario e del Testo Unico della finanza che regolano l'esercizio delle stesse attività da parte di banche, SIM e altri intermediari vigilati; il D.P.R., inoltre, equipara Poste alle banche sotto il profilo dei controlli, applicando a essa le disposizioni attuative del TUB e del TUF, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti.

Nel dettare un regime di vigilanza analogo a quello delle banche, si è peraltro tenuto conto delle peculiarità organizzative e operative dell'intermediario.

In primo luogo, rileva la circostanza che le attività di bancoposta comprendono un insieme eterogeneo di attività, alcune delle quali tipiche delle banche e di altri intermediari (raccolta del risparmio fra il pubblico, servizi di pagamento, emissione di moneta elettronica, servizi di investimento), altre svolte in regime di esclusiva (es. distribuzione dei prodotti di raccolta postale emessi da Cassa depositi e prestiti). Il D.P.R. n. 144/2001 vieta a Poste la concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico; le disponibilità rivenienti dalla raccolta presso clientela privata devono essere obbligatoriamente investite in titoli di Stato dell'area euro e, per una quota non superiore al 5 per cento dei fondi, in altri titoli assistiti dalla garanzia dello Stato italiano. Tale assetto operativo determina un profilo di rischio per certi versi diverso da quello delle banche.

In secondo luogo, Bancoposta è un patrimonio destinato istituito all'interno della società Poste Italiane, giuridicamente separato dal patrimonio generale di Poste e, in caso di insolvenza, riservato al prioritario soddisfacimento dei diritti dei creditori del bancoposta. In stretta connessione con tale assetto, sul piano organizzativo il Bancoposta è caratterizzato dalla mancanza di organi aziendali propri e distinti da quelli di Poste Italiane. L'assetto di governo societario è influenzato, inoltre, dalla normativa speciale sulle società partecipate dallo Stato.

## **II Principali contenuti**

Si illustrano, di seguito, i punti salienti delle disposizioni di vigilanza per il Bancoposta. Il quadro completo è riportato nell'accluso schema.

## 1. Separazione patrimoniale e filtro prudenziale sui titoli sovrani del portafoglio AFS (*Sezione II, par. 3*)

Le disposizioni definiscono la funzione prudenziale del patrimonio destinato Bancoposta, individuando elementi utili a formare i fondi propri in conformità della disciplina bancaria e fornendo indicazioni sugli obblighi di capitalizzazione di Bancoposta.

L'obbligo di legge di investire la raccolta effettuata presso la clientela privata in titoli di Stato dell'area euro o garantiti dallo Stato italiano costituisce una peculiarità del Bancoposta, comportante una particolare esposizione all'oscillazione dei valori di mercato del portafoglio titoli sovrani, che può riflettersi in rilevanti minus/plus-valenze sui titoli allocati nel portafoglio disponibile per la vendita (*Available for Sale* – AFS). La vigente disciplina prudenziale per le banche consente di optare per un “filtro prudenziale” tale per cui tali plus/minus, finché non siano realizzate, non modificano la consistenza del patrimonio a fini di vigilanza (art. 467, par. 2, CRR); tale disposizione ha carattere transitorio, fino alla revisione dei principi contabili in materia. Ciò considerato, e avuto presente il vincolo operativo derivante da specifiche norme di legge, le disposizioni di vigilanza prevedono per Poste, con norma *ad hoc*, un filtro prudenziale analogo a quello previsto per le banche.

## 2. Governo societario e remunerazioni (*Sezione II, par. 4 e par. 8*)

L'assetto di *governance* derivante dalla connotazione del Bancoposta come un patrimonio destinato all'interno della società Poste e dalla speciale disciplina delle società a controllo pubblico impone di prestare particolare attenzione ai temi del conflitto di interessi fra le diverse componenti aziendali e al ruolo degli organi aziendali. Pertanto, le disposizioni di vigilanza, nell'applicare a Bancoposta la disciplina dettata dalla Banca d'Italia per le banche, pongono particolare enfasi sui principi dell'autonomia organizzativo-gestionale del Bancoposta, della corretta dialettica interna, della gestione dei conflitti di interesse, dettando specifiche indicazioni sulle attribuzioni del responsabile del Bancoposta, sui rapporti fra questi e gli organi di gestione e supervisione strategica, sul ruolo degli amministratori indipendenti e dell'organo con funzione di controllo. Nella prospettiva dell'applicabilità a Poste della disciplina delle società quotate, si applicano altresì le disposizioni dettate per le banche in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione; i relativi obblighi di *disclosure* dovranno essere assolti nell'ambito dell'informativa di terzo pilastro.

In analogia con quanto previsto per le banche in tema di modifiche statutarie e operazioni straordinarie, si prevede che la Banca d'Italia disponga di poteri di controllo preventivo sulle delibere societarie di Poste modificative del patrimonio destinato e del suo assetto di governo.

### **3. Sistema dei controlli interni e affidamento di funzioni di Bancoposta a Poste (Sezione II, par. 5)**

Si applicano a Bancoposta le disposizioni in materia di controlli interni dettate per le banche (Titolo V, Capitoli 7, 8 e 9 della Circolare n. 263 del 27.12.2006 e successivi aggiornamenti).

L'affidamento di funzioni e attività del bancoposta ad altre strutture di Poste, pur non essendo qualificabile come vero e proprio *outsourcing*, ha però la stessa funzione economica dell'esternalizzazione di funzioni e, dal punto di vista di vigilanza, pone analoghe esigenze di presidio delle funzioni affidate all'esterno e di controllo degli standard di servizio. In relazione a ciò, le disposizioni dettano una specifica disciplina dell'affidamento di funzioni di Bancoposta a Poste, ispirata alla disciplina applicabile alle banche, con gli adattamenti necessari in relazione alle peculiarità giuridiche dell'intermediario. In tale ambito, particolare attenzione è dedicata all'affidamento di attività di controllo, onde assicurare l'autonomia e indipendenza delle funzioni di controllo di Bancoposta e il pieno presidio delle attività affidate.

### **4. Succursali e operatività all'estero (Sezione II, par. 6.1, 6.2 e 7)**

Per quanto riguarda le succursali in Italia, si applica a Bancoposta una disciplina dell'apertura di succursali analoga a quella delle banche.

Relativamente alle succursali all'estero, il D.P.R. 144/2001, come modificato dal D.L. n. 179/2012, abilita espressamente Poste a operare in Stati comunitari ed extracomunitari, con o senza stabilimento di succursali; inoltre, rende applicabili al Bancoposta le disposizioni dettate dal TUB in materia di succursali e prestazione di servizi all'estero da parte delle banche. In attuazione di tali previsioni, le disposizioni di vigilanza per Bancoposta prevedono che il primo insediamento o l'avvio dell'operatività all'estero sia preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia; poiché Poste non può operare all'estero in regime di "passaporto" (in quanto la disciplina del mutuo riconoscimento prevista dalla direttiva bancaria non si applica a Poste), la comunicazione deve essere accompagnata da una dichiarazione degli organi aziendali attestante che l'operatività non è in contrasto con l'ordinamento e i provvedimenti dello Stato *host*. A seguito della comunicazione, la Banca d'Italia può attivare poteri di divieto dell'operatività all'estero, fondati sulla situazione tecnica del bancoposta o sulla possibilità che dall'insediamento o operatività esteri derivino ostacoli all'esercizio della vigilanza.

In considerazione della rilevanza delle decisioni concernenti l'apertura di succursali, in Italia e all'estero, l'operatività all'estero senza insediamento di succursali e l'attività fuori sede, in applicazione del principio dell'autonomia del bancoposta si prevede che tali decisioni siano assunte dagli organi aziendali di Poste su proposta del responsabile della funzione Bancoposta.

### **5. Attività fuori sede (Sezione II, par. 6.3)**

Il D.P.R. 144/2001, come modificato dal D.L. n. 179/2012, abilita Poste a svolgere fuori dalle proprie succursali attività di promozione e collocamento di prodotti e servizi bancari

affendenti alle attività di bancoposta. Per esigenze di sana e prudente gestione del bancoposta e di tutela dei clienti con cui la rete esterna di Poste venga in contatto, le disposizioni estendono a Bancoposta la disciplina dell'attività fuori sede delle banche, con rinvio quindi alla disciplina specifica dei diversi canali utilizzabili per ciascuna tipologia di prodotto. Nel far ciò si dettano disposizioni specifiche volte a:

- (i) assicurare che i dipendenti propri di cui Poste dovesse servirsi per l'attività fuori sede siano specializzati, adeguatamente formati e non contemporaneamente adibiti ad altre funzioni di Poste: con ciò escludendo, quindi, che l'attività di bancoposta fuori sede possa essere svolta da dipendenti addetti al recapito della corrispondenza, in considerazione dei rilevanti rischi operativi e reputazionali che in tale eventualità si determinerebbero;
- (ii) evitare che le attività di bancoposta fuori sede possano dar luogo a rischiose movimentazioni di contante fuori dai locali delle succursali.

Con particolare riferimento all'attività di mero incasso dei bollettini postali – attività il cui svolgimento tramite altri operatori, fuori dalle succursali di Poste, è già permesso – si consentirebbe che gli addetti al servizio postale effettuino tale attività a domicilio del cliente mediante mezzi di pagamento sicuri (es. POS), comunque restando fermo il divieto di transazioni in contanti.

## 6. Altre disposizioni applicabili (*Sezione III*)

In aderenza alle norme del TUB applicabili a Poste in materia di **controlli sugli assetti proprietari**, si applica a Poste, senza eccezioni, la disciplina dell'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni qualificate.

Si applica a Bancoposta la vigente disciplina prudenziale per le banche (contenuta nel regolamento n. 575/2013 e nelle Circolari della Banca d'Italia, in particolare la n. 285 del 17.12.2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”) in materia di **fondi propri, requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato, operativo**, nonché la disciplina delle **partecipazioni detenibili** e degli **investimenti in immobili**. Poiché Bancoposta non può svolgere l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, vengono disapplicate le disposizioni prudenziali relative ai metodi avanzati per il rischio di credito, ai limiti quantitativi dei grandi rischi e alle esposizioni verso soggetti collegati. Bancoposta sarà tenuta a mantenere la riserva di conservazione del capitale prevista dalle disposizioni per le banche attuative della direttiva CRD4.

L'**ambito di applicazione** della disciplina (Sezione I, par. 4) è individuale, al livello di Poste Italiane S.p.A.; gli istituti prudenziali di cui al capoverso precedente si applicano al patrimonio separato Bancoposta. La Banca d'Italia ha facoltà di disporre, se opportuno, il consolidamento di altre società controllate o partecipate in misura rilevante.

### Richiesta di commenti

1. Nel presente documento sono descritte alcune specificità normative e operative di Bancoposta e di Poste Italiane che giustificerebbero talune differenze rispetto alla disciplina delle banche. Si è tenuto adeguatamente conto di queste specificità nello schema di disposizioni per Bancoposta? Vi sono altre specificità di cui si dovrebbe tener conto?
2. La disciplina è adeguata in rapporto alle dimensioni e alla complessità dell'intermediario?
3. Le nuove disposizioni migliorano il livello di protezione dei creditori di Bancoposta, correntisti postali in primo luogo?
4. La disciplina assicura, nel complesso, la parità competitiva con gli altri intermediari, bancari in primo luogo?
5. È necessario prevedere un periodo transitorio per l'adeguamento di Poste alle nuove disposizioni? Se sì, per quali aspetti in particolare? E per quanto tempo?

***DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE***

---

Parte Quarta – Disposizioni per intermediari particolari

Capitolo [•] – Bancoposta

---

**PARTE IV**

Capitolo [•]

**BANCOPOSTA**



## **BANCOPOSTA**

### *SEZIONE I*

#### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

##### **1. Premessa**

Il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2001, n. 144, disciplina, in attuazione della delega contenuta nell'art. 40 della legge 23.12.1998, n. 448, i servizi di tipo bancario e finanziario e le attività accessorie esercitabili da Poste Italiane S.p.a., che costituiscono le attività di bancoposta.

In particolare, tali attività comprendono: la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma; la prestazione di servizi di pagamento, l'emissione di moneta elettronica e di altri mezzi di pagamento; l'intermediazione in cambi; la promozione e il collocamento di finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari abilitati; la prestazione di alcuni servizi di investimento e accessori. Il D.P.R. 144/2001 esclude esplicitamente che Poste Italiane S.p.a. possa esercitare l'attività di finanziamento.

Le disposizioni legislative equiparano Poste alle banche sotto il profilo dei controlli, stabilendo che le suddette attività siano esercitabili nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico bancario e del Testo Unico della finanza che regolano l'esercizio delle stesse attività da parte di banche, SIM e altri intermediari vigilati, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti.

Per l'esercizio delle attività di bancoposta, Poste Italiane S.p.a. è tenuta a istituire un sistema di separazione patrimoniale, organizzativa e contabile. Il patrimonio destinato all'attività di bancoposta, separato dal patrimonio generale di Poste Italiane S.p.a., costituisce un compendio di beni e rapporti su cui i creditori particolari del Bancoposta hanno diritto di rivalersi in via esclusiva ed è, pertanto, il parametro di applicazione degli istituti prudenziali riferiti all'attività di bancoposta. L'assetto organizzativo e di governo societario del Bancoposta si ispira al principio dell'autonomia organizzativa, gestionale e del sistema dei controlli.

Bancoposta svolge l'attività attraverso la rete degli sportelli postali e può svolgere attività fuori sede, insediare succursali all'estero e prestare servizi all'estero senza stabilimento di succursali, in conformità della legge e nel rispetto delle presenti disposizioni dettate a fini di sana e prudente gestione e di contenimento dei rischi dell'intermediario.

## **2. Fonti normative**

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- art. 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che delega il Governo a emanare provvedimenti disciplinanti i servizi di tipo bancario e finanziario esercitabili da Poste Italiane S.p.a.;
- D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, e successive modificazioni, che disciplina i servizi di bancoposta esercitabili da Poste Italiane S.p.A. (“D.P.R. bancoposta”);
- artt. 5, 12, 15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1, 2 e 5, da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58, da 65 a 68, 78, 114-*bis*, 114-*ter*, da 115 a 120-*bis*, da 121, comma 3, a 126, con esclusivo riferimento all’attività di promozione e collocamento di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari abilitati, da 126-*bis* a 128-*quater*, 129, 140, 144, 145 e 146, del TUB, applicabili alle attività di bancoposta ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. bancoposta; resta ferma l’applicazione delle altre norme del TUB rilevanti in relazione ad altre attività e operazioni eventualmente svolte da Poste Italiane;
- artt. 5, 6, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, 7, commi 1 e 2, 8, 10, da 21 a 23, 25, 25-*bis*, 30, 31, commi 1, 3 e 7, da 32 a 32-*ter*, 51, 59, 168, 190, commi 1, 3 e 4, e 195 del TUF;
- art. 1, commi da 1097 a 1099, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni, relativi all’investimento in titoli governativi dell’area euro e in altri titoli dei fondi raccolti presso la clientela privata da Poste italiane spa per attività di bancoposta e all’eliminazione del vincolo di versamento in conto corrente fruttifero presso il Ministero dell’economia;
- art. 2, commi da 17-*octies* a 17-*duodecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, concernente la costituzione e la disciplina del patrimonio destinato esclusivamente all’esercizio dell’attività di bancoposta;
- Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, nelle parti e con le modalità indicate dalle presenti disposizioni.

Vengono altresì in rilievo:

- direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, mirante ad armonizzare le regole per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;
- direttiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

- d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio;
- d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, di attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;
- d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE, e successive modificazioni;
- d.lgs. 31 marzo 2011 n. 58, di attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità.

### **3. Definizioni**

Ai fini del presente Capitolo, si intendono per:

- "*Bancoposta*", le attività definite dall'art. 2 del D.P.R. 144/2001 e le strutture organizzative separate istituite per il loro esercizio;
- "*Patrimonio Bancoposta*", il patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di bancoposta, costituito da Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 2, commi 17-*octies* e ss., del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
- "*Poste*", la società per azioni Poste Italiane, istituita ai sensi della deliberazione C.I.P.E. del 18 dicembre 1997, come modificata con deliberazione C.I.P.E. del 2 novembre 2000;
- "*Responsabile della funzione Bancoposta*", il soggetto a cui sono attribuiti, nell'organizzazione del Patrimonio Bancoposta, compiti di proposta, esecuzione e verifica degli indirizzi stabiliti dall'organo con funzione di supervisione strategica, nonché l'esercizio dei poteri di gestione ordinaria del Bancoposta delegati dall'organo con funzione di gestione, qualora quest'ultimo sia diverso dal Responsabile;
- "*conto corrente postale* ", il conto corrente aperto presso Poste;
- "*assegno postale*", l'assegno tratto su Poste, così come regolamentato dal D.P.R. 144/2001;
- "*vaglia postale*", lo strumento di trasferimento nazionale e internazionale di fondi emesso da Poste;
- "*bollettino di conto corrente postale*", il modulo cartaceo o elettronico utilizzabile per il versamento di fondi su un conto corrente postale;

- *"risparmio postale"*, la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti.

#### **4. Destinatari della disciplina**

Le presenti disposizioni si applicano a Poste Italiane S.p.A.

I seguenti istituti prudenziali disciplinati dalle disposizioni richiamate nella Sezione III si applicano al Patrimonio Bancoposta su base individuale:

- fondi propri e requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito (ivi incluse le tecniche di attenuazione del rischio), di controparte e di aggiustamento della valutazione del credito, operativo, di mercato e di regolamento, e relative disposizioni transitorie;
- riserve di capitale;
- grandi esposizioni, attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati;
- partecipazioni detenibili, investimenti in immobili;
- processo di controllo prudenziale;
- informativa al pubblico;
- raccolta in titoli delle banche.

La Banca d'Italia può richiedere l'applicazione delle medesime disposizioni su base consolidata al Patrimonio Bancoposta e alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da Poste o da essa partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale.

#### **5. Procedimenti amministrativi**

Si indicano di seguito i termini e le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008:

- *divieto di affidare, in tutto o in parte, lo svolgimento di funzioni operative importanti o di controllo a Poste (Sezione II, par. 5; termine: 60 giorni)*, Servizio Supervisione Bancaria 2;
- *divieto dell'apertura di succursali in Italia oppure richiesta di modifiche del piano delle aperture e variazioni di succursali in Italia (Sezione II, par. 6.1: termine: 60 giorni)*, Servizio Supervisione Bancaria 2;
- *divieto di insediamento di succursali in Stati comunitari ed extracomunitari (Sezione II, par. 6.2: termine: 60 giorni)*, Servizio Supervisione Bancaria 2;

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

---

Parte Quarta – Disposizioni per intermediari particolari

Capitolo [•] – Bancoposta

---

- *divieto di prestazione di servizi senza stabilimento all'estero (sezione II, par. 7, termine: 60 giorni), Servizio Supervisione Bancaria 2;*
- *autorizzazione di modificazioni della delibera costitutiva e del regolamento del Patrimonio Bancoposta (Sezione II, par. 8; termine: 90 giorni), Servizio Supervisione Bancaria 2;*
- *rimozione o riformulazione di clausole o parti del regolamento del Patrimonio Bancoposta (Sezione II, par. 8; termine: 90 giorni), Servizio Supervisione Bancaria 2.*

*SEZIONE II*

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER IL BANCOPOSTA

**1. Attività di bancoposta**

Le attività finanziarie svolte da bancoposta sono:

- a) raccolta del risparmio tra il pubblico, come definita dall'art. 11, comma 1, TUB, e attività connesse e strumentali;
- b) raccolta del risparmio postale;
- c) prestazione di servizi di pagamento, compresa l'emissione di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) numeri 4) e 5) TUB, e di moneta elettronica di cui all'art. 1, comma 2, lett. *h-ter*) TUB;
- d) servizio di intermediazione in cambi;
- e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari abilitati;
- f) servizi e attività di investimento e accessori previsti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 5, lett. b) c), *c-bis*), e) ed f) e dall'art. 1, comma 6, lett. a), b), d), e), f) e g), del TUF (1) (2), nonché le attività connesse e strumentali ai servizi di investimento.

Ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.P.R. bancoposta, Poste non può esercitare attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico. È conseguentemente vietato a Poste l'esercizio dell'attività bancaria. Nell'ambito del Patrimonio Bancoposta possono essere detenute partecipazioni in imprese che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività connesse e strumentali a quelle di Bancoposta.

---

(1) Si tratta dei seguenti servizi e attività d'investimento: esecuzione di ordini per conto dei clienti; collocazione con e senza assunzione a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; ricezione e trasmissione di ordini; consulenza in materia di investimenti. Sono quindi esclusi i servizi di negoziazione per conto proprio, gestione di patrimoni su base individuale e gestione di servizi multilaterali di negoziazione. È fatta salva la possibilità di investire la raccolta effettuata per attività di bancoposta presso la clientela privata in titoli governativi dell'area euro e, per una quota non superiore al 5 per cento dei fondi, in altri titoli assistiti dalla garanzia dello Stato italiano (cfr. art. 1, comma 1097, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni – legge finanziaria 2007).

(2) Si tratta dei seguenti servizi accessori: custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi; locazione di cassette di sicurezza; consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese; servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento; la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari; l'intermediazione in cambi collegata alla prestazione di servizi d'investimento. È esclusa la possibilità di concedere finanziamenti, ivi compresi quelli agli investitori in connessione con operazioni in strumenti finanziari.

## **2. La separazione contabile**

In ottemperanza delle norme di legge, Poste tiene un sistema di contabilità separata in cui le operazioni rilevate nella contabilità generale sono distinte tra quelle afferenti al Patrimonio Bancoposta e quelle afferenti all'ulteriore operatività della società. L'obbligo di separazione contabile non si applica alle strutture operative di Poste deputate unicamente al contatto con la clientela.

Al Patrimonio Bancoposta sono imputati, oltre ai ricavi e ai costi a esso direttamente afferenti, anche gli oneri connessi alle attività svolte da Poste per la gestione del patrimonio destinato. L'imputazione di tali oneri deve essere effettuata secondo criteri che riflettano il reale contributo delle diverse gestioni al risultato del patrimonio destinato e della società nel suo complesso.

L'organo con funzione di controllo di Poste verifica con cadenza almeno semestrale l'adeguatezza dei criteri adottati, il rispetto delle norme e delle presenti disposizioni e ne dà conto nel rendiconto separato del Patrimonio Bancoposta.

## **3. La separazione patrimoniale**

Il Patrimonio Bancoposta è un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio delle attività di bancoposta, consistente nel complesso dei beni e rapporti giuridici afferenti a tali attività, giuridicamente separati dal patrimonio generale di Poste e da ogni altro patrimonio destinato. I beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio e le regole di organizzazione, gestione e controllo del medesimo sono determinati nella delibera assembleare costitutiva e negli eventuali regolamenti a essa allegati. Al Patrimonio Bancoposta si applicano le norme speciali di legge per esso dettate, le norme del codice civile ivi espressamente richiamate e le presenti disposizioni.

Come garanzia patrimoniale delle obbligazioni assunte nello svolgimento delle attività di bancoposta nonché presidio dei relativi rischi, il Patrimonio Bancoposta costituisce parametro di riferimento per l'applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale, con particolare riferimento ai requisiti patrimoniali e ai limiti prudenziali a fronte di determinate tipologie di rischio nonché all'adeguatezza del capitale interno a fronte di tutte le tipologie di rischio.

Rientrano nel Patrimonio Bancoposta i beni e rapporti giuridici (attività e passività) appartenenti alle categorie individuate nella delibera costitutiva, in conformità delle previsioni di legge (1); considerata la natura dinamica dell'attività finanziaria svolta, sono inclusi i beni e rapporti giuridici acquisiti nello svolgimento dell'attività di bancoposta.

---

(1) Deliberazione dell'assemblea straordinaria di Poste Italiane S.p.A. del 14 aprile 2011 e annesso Regolamento del Patrimonio Bancoposta.

I fondi propri del Patrimonio Bancoposta, utili a formare il patrimonio a fini di vigilanza, sono costituiti da:

- la riserva di utili patrimonializzati creata all’atto della destinazione patrimoniale;
- gli utili di Poste attribuiti al Patrimonio Bancoposta in sede di approvazione del bilancio di esercizio;
- gli ulteriori apporti effettuati da Poste (1) che rispettino i requisiti di computabilità nei fondi propri.

Poste assicura il rispetto dei requisiti patrimoniali di vigilanza e la copertura del profilo di rischio complessivo riveniente dall’attività di Bancoposta nelle deliberazioni concernenti l’attribuzione degli utili e, se necessario, mediante ulteriori apporti obbligatori.

In considerazione del vincolo di legge a investire in titoli di Stato dell’area euro o assistiti da garanzia dello Stato italiano i fondi provenienti dalla raccolta da clientela privata effettuata in proprio, Bancoposta non include nei fondi propri profitti o perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita”.

#### **4. La separazione organizzativa, il governo societario e le remunerazioni**

Si applicano a Bancoposta le disposizioni dettate per le banche, con le seguenti precisazioni che tengono conto delle peculiarità normative e operative dell’attività di bancoposta e della società Poste.

Le regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio destinato, stabilite nella delibera costitutiva e nel regolamento del Patrimonio Bancoposta e nelle loro successive modificazioni, devono assicurare il pieno e sostanziale rispetto della disciplina di vigilanza. In particolare, al fine di assicurare l’autonomia organizzativa e gestionale di Bancoposta, l’equilibrata ripartizione di deleghe e poteri e la corretta dialettica all’interno degli organi aziendali e fra gli organi stessi, nonché la prevenzione e corretta gestione dei conflitti d’interesse, gli organi aziendali di Poste si attengono alle seguenti ulteriori linee applicative:

- le strutture dedicate all’attività di Bancoposta, distinte da quelle che svolgono le altre attività di Poste, fanno capo a un Responsabile della funzione Bancoposta che svolge un ruolo di proposta, esecuzione e verifica degli indirizzi stabiliti dagli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione di Poste e riferisce direttamente a questi ultimi;

---

(1) È esclusa la possibilità di apporti di terzi al Patrimonio Bancoposta, in quanto non previsti dalla speciale disciplina del patrimonio destinato. Il patrimonio generale di Poste, rispondendo di obbligazioni diverse da quelle assunte nell’attività di bancoposta, non concorre a formare i fondi propri anche qualora la delibera costitutiva del patrimonio destinato sancisca la responsabilità sussidiaria del patrimonio generale di Poste per le obbligazioni del Patrimonio Bancoposta.



- la nomina, la revoca e le decisioni concernenti la remunerazione del Responsabile della funzione Bancoposta sono riservate all'organo con funzione di supervisione strategica;
- la struttura del Bancoposta, attraverso il suo Responsabile, ha autonoma capacità di rappresentare le proprie esigenze e proposte direttamente all'organo con funzione di supervisione strategica di Poste, specie in materie – quali gli investimenti e le strategie – che possono costituire oggetto di divergenti istanze delle diverse componenti aziendali.

I componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, di gestione e controllo di Poste nonché il Responsabile della funzione Bancoposta, a tali fini assimilato alla figura del direttore generale, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni per le banche tempo per tempo vigenti (1).

Si applicano a Bancoposta, altresì, le disposizioni per le banche in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari.

## **5. Sistema dei controlli interni e affidamento di funzioni a Poste**

Si applicano a Bancoposta le disposizioni dettate per le banche, con le seguenti precisazioni che tengono conto delle peculiarità organizzative dell'intermediario.

In aderenza al principio dell'autonomia delle strutture organizzative del Bancoposta, le funzioni di controllo sui rischi e sulla conformità alle norme (“controlli di secondo livello”) e la funzione di revisione interna (“controlli di terzo livello”) del Bancoposta sono autonome e indipendenti rispetto alle corrispondenti funzioni di Poste, oltre che rispetto alle funzioni operative del Bancoposta.

Per quanto riguarda l'affidamento di funzioni aziendali del Bancoposta a Poste, l'organo con funzione di supervisione strategica di Poste, su proposta dell'organo con funzione di gestione, approva un regolamento generale che stabilisce almeno:

- il processo decisionale per affidare funzioni aziendali a Poste, prevedendo almeno che i disciplinari di servizio siano approvati dai responsabili del Bancoposta e delle funzioni di Poste fornitrici di servizi;
- gli obblighi del fornitore di servizi. In particolare, con riferimento alle funzioni operative importanti, il fornitore di servizi: dispone della competenza, della capacità e delle autorizzazioni richieste dalla legge per esercitare, in maniera professionale e affidabile, le funzioni affidate; informa il Responsabile della funzione Bancoposta di qualsiasi

---

(1) Attualmente contenuti nel Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 161 del 18 marzo 1998. Per le modalità di verifica dei requisiti si rinvia alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia richiamate nella Sezione III, par. 2, delle presenti disposizioni.

evento che potrebbe incidere sulla sua capacità di svolgere le funzioni affidate in maniera efficace e in conformità con la normativa vigente; comunica tempestivamente il verificarsi di incidenti di sicurezza, anche al fine di consentire la pronta attivazione delle relative procedure di gestione o di emergenza; garantisce la sicurezza delle informazioni relative all'attività di bancoposta, sotto l'aspetto della disponibilità, integrità e riservatezza; in quest'ambito, assicura il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. Bancoposta, i suoi soggetti incaricati della revisione legale dei conti e la Banca d'Italia hanno effettivo accesso ai dati relativi alle attività affidate. Il diritto di accesso per la Banca d'Italia deve risultare espressamente;

- il contenuto minimo dei disciplinari esecutivi, nei quali devono essere previsti almeno: i livelli di servizio attesi delle attività affidate; i prezzi, commissioni e ogni altra forma di compenso dovuta, determinati sulla base di parametri oggettivi; meccanismi efficaci volti ad assicurare il rispetto dei livelli di servizio concordati, quale ad esempio l'applicazione di penali determinate secondo criteri predefiniti e applicate in modo automatico. Per tali aspetti, i singoli disciplinari esecutivi devono essere approvati dall'organo con funzione di supervisione strategica;
- i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e le soluzioni di continuità compatibili con le esigenze aziendali e coerenti con le prescrizioni dell'Autorità di vigilanza;
- le modalità di controllo, nel continuo e con il coinvolgimento della funzione di revisione interna, delle funzioni affidate;
- i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo del Bancoposta la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio relativi alle funzioni affidate.

Resta ferma la responsabilità del Bancoposta per le attività affidate a Poste. Attraverso il ricorso all'affidamento di funzioni, Bancoposta non può:

- esimere gli organi aziendali e il Responsabile della funzione Bancoposta da responsabilità per le funzioni affidate a Poste e per le attività che rientrano tra i compiti degli organi stessi;
- alterare il rapporto e gli obblighi nei confronti dei suoi clienti;
- mettere a repentaglio la propria capacità di rispettare gli obblighi previsti dalla disciplina di vigilanza né mettersi in condizione di violare le riserve di attività previste dalla legge;
- pregiudicare la qualità del sistema dei controlli interni;
- ostacolare la vigilanza.

Fermo restando quanto sopra previsto, al fine di assicurare l'effettività dei controlli, l'affidamento di attività di controllo presso le funzioni di controllo di Poste è consentito nel rispetto dei seguenti criteri:

- l'organo con funzione di controllo valuta e documenta i costi, i benefici e i rischi della soluzione adottata per il Bancoposta; tale analisi deve essere aggiornata con periodicità almeno annuale;
- per le attività di controllo affidate a Poste, i responsabili delle corrispondenti funzioni di controllo interno del Bancoposta: i) svolgono compiti di controllo sulle singole attività affidate; ii) segnalano tempestivamente eventi o situazioni particolari all'organo con funzione di controllo e all'organo con funzione di supervisione strategica, suscettibili di modificare i rischi del Bancoposta.

Bancoposta, qualora intenda affidare, in tutto o in parte, lo svolgimento di funzioni operative importanti o di attività di controllo a Poste, ne dà comunicazione preventiva alla Banca d'Italia. La comunicazione, corredata di tutte le indicazioni utili a verificare il rispetto dei criteri indicati nel presente paragrafo, è effettuata almeno 60 giorni prima di conferire l'incarico e specifica le esigenze aziendali che hanno determinato la scelta. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto che si conclude entro 60 giorni.

L'organo con funzione di supervisione strategica, sulla base delle relazioni delle funzioni aziendali di controllo, approva e invia annualmente alla Banca d'Italia una relazione riguardante gli accertamenti effettuati sulle funzioni affidate e i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati e la descrizione degli interventi da adottare per la rimozione delle carenze rilevate.

## **6. Succursali e attività fuori sede**

In considerazione degli impatti sugli assetti organizzativi del Bancoposta, le decisioni concernenti l'apertura e le variazioni di succursali in Italia (par. 6.1.) e all'estero (par. 6.2), l'attività fuori sede (par. 6.3) e la prestazione di servizi all'estero (par. 7) sono adottate dai competenti organi aziendali su proposta del Responsabile della funzione Bancoposta.

### *6.1. Succursali in Italia*

In conformità delle disposizioni previste per le banche, Poste approva il piano delle aperture e variazioni delle succursali attraverso cui è svolta l'attività di Bancoposta. Il piano è predisposto in una logica di programmazione dello sviluppo della rete territoriale, su un orizzonte temporale di norma non superiore a due anni, ed è comunicato alla Banca d'Italia almeno 60 giorni prima della data della

prima apertura o variazione. Nel medesimo termine devono essere comunicate eventuali variazioni e integrazioni sostanziali in corso di esecuzione del piano.

L'apertura e le variazioni di singole succursali fuori del piano, nei casi eccezionali in cui queste si verificano, sono comunicate alla Banca d'Italia utilizzando il mod. 3 SIOTEC nei modi e termini previsti dalla disciplina di vigilanza per le banche (cfr. Sezione III delle presenti disposizioni).

A seguito delle comunicazioni ricevute, la Banca d'Italia può avviare entro 60 giorni un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto dell'apertura di succursali oppure richiedere modifiche del piano per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del Bancoposta. Il procedimento si conclude in 60 giorni.

## 6.2. Succursali all'estero

Poste, nell'esercizio dell'attività di Bancoposta, può insediare succursali in Stati comunitari ed extracomunitari esclusivamente per l'esercizio delle attività indicate al paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed f), ossia:

- raccolta del risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del TUB e attività connesse e strumentali;
- raccolta del risparmio postale;
- prestazione di servizi di pagamento, compresa l'emissione di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) numeri 4) e 5), del TUB, e di moneta elettronica di cui all'art. 1, comma 2, lett. *h-ter*) del TUB;
- servizio di intermediazione in cambi;
- servizi e attività di investimento e accessori di cui all'articolo 12 del D.P.R. bancoposta.

Resta fermo che l'apertura di succursali in uno Stato comunitario o extracomunitario è subordinata al rispetto delle disposizioni normative e dei provvedimenti delle competenti autorità del Paese ospitante. L'intenzione di aprire una succursale in uno Stato comunitario o extracomunitario è comunicata alla Banca d'Italia almeno 60 giorni prima della data prevista di inizio dell'attività del primo stabilimento nello Stato estero. La comunicazione è accompagnata dalle informazioni indicate nella Parte prima, Titolo I, Capitolo 3 e da un'attestazione, assunta sotto la responsabilità dell'organo con funzione di supervisione strategica, che l'insediamento non è in contrasto con l'ordinamento e i provvedimenti delle autorità dello Stato ospitante.

Entro 60 giorni dalla ricezione delle informazioni complete, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo di divieto dell'insediamento per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del Bancoposta, oppure quando

dall'insediamento possano derivare ostacoli all'esercizio della vigilanza su Bancoposta. Il procedimento si conclude in 60 giorni.

Qualora il procedimento di divieto non sia avviato, l'apertura della succursale si intende autorizzata.

### 6.3. Attività fuori sede

Poste, nell'esercizio dell'attività di Bancoposta, può svolgere fuori dalle proprie sedi e succursali le attività di bancoposta relative a prodotti bancari e servizi bancari e finanziari (diversi da quelli a cui si applica la disciplina dell'offerta fuori sede prevista dagli artt. 30 e ss. del TUF). Si tratta, in particolare, delle seguenti attività:

- a. raccolta del risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del TUB e attività connesse e strumentali;
- b. raccolta del risparmio postale;
- c. prestazione di servizi di pagamento, compresa l'emissione di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) numeri 4) e 5) TUB, e di moneta elettronica di cui all'art. 1, comma 2, lett. *h-ter*) TUB;
- d. promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari abilitati.

Per l'esercizio fuori sede delle attività sopra richiamate, Bancoposta si avvale di specifiche categorie di soggetti, nel rispetto della disciplina applicabile a ciascuna. Trovano applicazione le disposizioni dettate in materia per le banche, salvo quanto diversamente specificato nel presente paragrafo.

Per le attività fuori sede di bancoposta, Poste può avvalersi – oltre che dei soggetti esterni abilitati secondo la relativa disciplina – di proprio personale specializzato e adeguatamente formato, che non sia contemporaneamente adibito ad attività diverse da quelle di bancoposta (ivi incluse, quindi, le attività del servizio postale). Fa eccezione l'attività di incasso di bollettini postali, che può essere affidata a personale di Poste adibito al servizio postale.

In tutti i casi, per le attività di Bancoposta svolte a domicilio del cliente con personale proprio o terzi è precluso l'incasso di denaro contante e di titoli di credito non muniti della clausola di non trasferibilità. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina in materia di attività fuori sede delle banche, i contratti, redatti per iscritto, con cui è affidato a soggetti terzi lo svolgimento fuori sede delle attività di Bancoposta impongono espressamente ai soggetti incaricati il rispetto di questa norma e attribuiscono alle funzioni di controllo di Bancoposta adeguati poteri di verifica del suo rispetto.

Bancoposta presidia i rischi derivanti dall'esercizio fuori sede dell'attività, tenendo conto delle caratteristiche dei canali utilizzati. In tutti i casi, mantiene la capacità di controllo del processo distributivo e assicura il rispetto della presente

disciplina anche con riguardo all'attività svolta fuori sede dai soggetti terzi incaricati.

Si richiamano, infine, le disposizioni contenute nel Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, e successive modificazioni, in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” e, in particolare, la Sezione II, par. 4, e la Sezione XI, nonché la disposizione dell'art. 128-*decies*, comma 2, TUB in materia di responsabilità dell'intermediario mandante per il rispetto delle disposizioni del Titolo VI del TUB da parte dei propri agenti in attività finanziaria.

## **7. Prestazione dei servizi senza stabilimento all'estero**

Poste, nell'esercizio dell'attività di Bancoposta, può svolgere all'estero (Stati comunitari ed extracomunitari), senza stabilimento di succursali, le medesime attività esercitabili mediante insediamento di succursali (cfr. *supra*). Resta fermo che la prestazione dei servizi all'estero è subordinata al rispetto delle disposizioni normative e dei provvedimenti delle competenti autorità dello Stato ospitante.

L'intenzione di prestare servizi all'estero è comunicata alla Banca d'Italia almeno 60 giorni prima della data prevista di inizio dell'attività. La comunicazione è accompagnata dalle informazioni indicate nella Parte Prima, Titolo II, Capitolo 4 e di un'attestazione, assunta sotto la responsabilità dell'organo con funzione di supervisione strategica, che la prestazione dei servizi non è in contrasto con l'ordinamento e i provvedimenti delle autorità dello Stato ospitante.

Entro 60 giorni dalla ricezione delle informazioni complete, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo volto a vietare la prestazione di servizi senza stabilimento all'estero per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del Bancoposta, oppure quando dalla prestazione di servizi possano derivare ostacoli all'esercizio della vigilanza su Bancoposta. Il procedimento si conclude entro 60 giorni.

Qualora il procedimento di divieto non sia avviato, la prestazione dei servizi si intende autorizzata.

## **8. Modifiche del Patrimonio Bancoposta**

Le decisioni circa i beni e rapporti da destinare all'attività di bancoposta e le relative regole di *governance* assumono speciale rilievo per la stabilità e la sana e prudente gestione. Tenuto conto del particolare assetto giuridico del Patrimonio Bancoposta, tali decisioni sono equiparabili alle deliberazioni di variazione del capitale e di modifica dello statuto di un intermediario dotato di autonoma veste societaria.

Devono pertanto essere comunicate alla Banca d'Italia, oltre alle proposte di modifiche statutarie di Poste rilevanti per l'attività di Bancoposta soggette ad accertamento ai sensi dell'art. 56 TUB (cfr. Sezione III, par. 2.1), anche le proposte di modifica della delibera costitutiva e del regolamento del Patrimonio Bancoposta che abbiano a oggetto:

- le regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio destinato;
- l'apporto di mezzi patrimoniali nel Patrimonio Bancoposta effettuati da Poste;
- le operazioni di cessione o trasferimento al Patrimonio Bancoposta di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici, di valore superiore al 10% dei fondi propri di Bancoposta;
- le operazioni di cessione o trasferimento di beni e rapporti giuridici del patrimonio bancoposta a Poste o a società del gruppo, e comunque le operazioni comportanti il venir meno del vincolo di destinazione su detti beni e rapporti, se di valore superiore al 10% dei fondi propri di bancoposta; non devono essere comunicate le operazioni su titoli effettuate nei mercati regolamentati.

La comunicazione è effettuata non oltre 10 giorni dalla deliberazione dell'organo competente per la proposta e almeno 90 giorni prima della riunione dell'organo competente per l'approvazione. Entro 90 giorni dalla ricezione, la Banca d'Italia autorizza le modifiche e le operazioni non contrastanti con la sana e prudente gestione del Bancoposta. Ai sensi dell'art. 223-*quater* disp. att. del codice civile, la delibera non può essere iscritta nel registro delle imprese in mancanza del provvedimento della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia può richiedere la rimozione o riformulazione di clausole o parti del regolamento del Patrimonio Bancoposta, in particolare per quanto attiene alle regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio destinato, qualora ne rilevi, nella concreta applicazione, la non conformità alla disciplina di vigilanza o al principio della sana e prudente gestione.

*SEZIONE III*

**ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI**

**1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.P.R. bancoposta, a Poste si applicano le disposizioni attuative delle norme di legge indicate nella Sez. I, par. 2, del presente Capitolo, riferibili all'attività di bancoposta, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti.

In questa Sezione vengono, pertanto, indicate le altre disposizioni applicabili a Poste con esclusivo riferimento all'attività di bancoposta, diverse dalle disposizioni specifiche dettate nella Sezione II.

Resta ferma l'applicazione, nei confronti di Poste, di ogni altra norma dell'ordinamento bancario e finanziario – ivi compresi il TUB, il TUF, il d.lgs. n. 142/2005 e relative disposizioni di attuazione – che venga in rilievo in relazione ad altre attività e operazioni consentite dall'ordinamento (1).

**2. Disposizioni applicabili**

In relazione alle disposizioni del TUB applicabili e tenuto conto delle specificità operative e normative del Bancoposta, si applicano le disposizioni di vigilanza previste per le banche come di seguito indicato (2):

*2.1. Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 e successivi aggiornamenti (Istruzioni di Vigilanza per le banche)*

---

<b>Titolo - Capitolo</b>	<b>Argomento e note</b>
	<b>Abusivismo</b>
<b>I – 4</b>	Si applica esclusivamente la Sezione III. Poste è tenuta a prestare la propria collaborazione alle Autorità nel contrasto dei fenomeni di abusiva raccolta del risparmio, abusiva attività bancaria e abusiva attività finanziaria, secondo le mo-

---

---

(1) In proposito si richiama l'art. 2, comma 5, del D.P.R. 144/2001, nella parte in cui dispone che nell'ambito dell'attività di bancoposta Poste è equiparata alle banche italiane ai fini dell'applicazione delle norme del TUB richiamate nel medesimo D.P.R. e della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

(2) Resta ferma l'applicabilità di ogni altro provvedimento generale o particolare della Banca d'Italia, anche emanato congiuntamente con altre Autorità, di cui Poste sia destinatario.



## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

Parte Quarta – Disposizioni per intermediari particolari

Capitolo [\*] – Bancoposta

<b>Titolo - Capitolo</b>	<b>Argomento e note</b>
	dalità indicate in detta Sezione.
	<b>Partecipazione al capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo</b>
<b>II – 1</b>	Si applica, altresì, la Comunicazione del 12 maggio 2009 – Direttiva 2007/44/CE in materia di acquisto di partecipazioni qualificate in banche, assicurazioni e imprese di investimento.
	<b>Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti delle banche e delle società finanziarie capogruppo</b>
<b>II – 2</b>	Si applica, altresì, la comunicazione del 7 giugno 2011 – Nuova segnalazione sugli organi sociali (Or.So.). Istruzioni per gli intermediari.
	<b>Modificazione dello statuto e aumenti di capitale</b>
<b>III – 1</b>	Il Capitolo si applica alle modifiche dello statuto di Poste rilevanti per l’attività di Bancoposta. Per gli aspetti procedurali cfr. Provvedimento 21 marzo 2007 - Modificazioni statutarie. Si applica l’art. 223- <i>quater</i> disp. att. cod. civ.  Per le modifiche della delibera costitutiva del Patrimonio bancoposta, cfr. Sezione II, par. 8, delle presenti disposizioni.
	<b>Succursali di banche e società finanziarie</b>
	Cfr. Sezione II, par. 6, delle presenti disposizioni.
<b>III – 2</b>	Cfr. anche le seguenti comunicazioni: Attività bancaria fuori sede, <i>Bollettino di Vigilanza, dicembre 2005</i> ; Disposizioni di vigilanza. Modificazioni statutarie – apertura di succursali da parte delle banche, <i>Bollettino di Vigilanza, marzo 2007</i> .
	<b>Fusioni e scissioni</b>
<b>III – 4</b>	Sono sottoposte ad autorizzazione le operazioni di fusione e scissione di Poste suscettibili di effetti sulle attività e l’operatività di Bancoposta.
	<b>Cessione di rapporti giuridici a banche</b>
<b>III – 5</b>	Cfr. Sezione II, par. 8, delle presenti disposizioni.
	<b>Investimenti in immobili</b>
<b>IV – 10</b>	Non si applica il par. 3 “Immobili per recupero crediti” della Sezione II.
	<b>Sistema dei controlli interni e compiti del collegio sindacale</b>
<b>IV – 11</b>	Si applicano le disposizioni della Sezione V (Emissione e gestione di assegni

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Quarta – Disposizioni per intermediari particolari

Capitolo [\*] – Bancoposta

<b>Titolo - Capitolo</b>	<b>Argomento e note</b>
	bancari) all'assegno postale ordinario e, in quanto compatibili, all'assegno postale vidimato. Cfr. <i>infra</i> par. 2.3. Altre disposizioni di vigilanza.
<b>V – 3</b>	<b>Raccolta in titoli delle banche</b> Cfr. anche: Provvedimento 26 aprile 2006 - Raccolta in titoli delle banche (Bollettino di Vigilanza n. 4 di Aprile 2006, pag. 23 ss).
<b>VI – 1</b>	<b>Vigilanza informativa sulle banche</b>
<b>VI – 2</b>	<b>Vigilanza informativa su base consolidata</b>
<b>VI – 3</b>	<b>Archivio elettronico degli organi sociali</b>
<b>VI – 4</b>	<b>Vigilanza ispettiva</b>
<b>VIII – 2</b>	<b>Provvedimenti straordinari</b>
<b>X – 2</b>	<b>Proroga dei termini legali o convenzionali</b> Cfr. comunicazione della Banca d'Italia, Bollettino di Vigilanza n. 12/2003.

2.2. *Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti (Nuove Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche)*

<b>Titolo - Capitolo</b>	<b>Argomento e note</b>
<b>V – 2</b>	<b>Governo e gestione del rischio di liquidità</b>
<b>V – 5</b>	<b>Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati</b> Si applicano le Sezioni I, III, IV e V alle operazioni poste in essere da bancoposta con soggetti collegati a Poste. Non si applica la Sezione II. Ai fini delle disposizioni della Sezione IV, Bancoposta identifica il "personale più rilevan-

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

Parte Quarta – Disposizioni per intermediari particolari

Capitolo [\*] – Bancoposta

---

<b>Titolo - Capitolo</b>	<b>Argomento e note</b>
	te” secondo i criteri stabiliti dalle “Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione” di dicembre 2011.
<b>V- 7</b>	<b>Il sistema dei controlli interni</b> Cfr. Sezione II, par. 5.
<b>V – 8</b>	<b>Sistema informativo</b>
<b>V – 9</b>	<b>Continuità operativa</b>

---

2.3. *Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Disposizioni di vigilanza per le banche)*

---

<b>Parte – Titolo – Capitolo</b>	<b>Argomento e note</b>
	<b>Disposizioni introduttive</b>
	<b>Autorizzazione all’utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi</b>
	<b>Parte I – recepimento in Italia della CRDIV</b>
<b>I – 3</b>	<b>Succursali di banche e società finanziarie italiane in Stati comunitari</b> Cfr. Sezione II, par. 6.2, delle presenti disposizioni.
<b>I – 4</b>	<b>Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati comunitari delle banche e delle società finanziarie italiane</b> Cfr. Sezione II, par. 7, delle presenti disposizioni.
<b>II – 1</b>	<b>Riserve di capitale</b> Si applicano le Sezioni I (Disposizioni di carattere generale), II (Riserva di conservazione del capitale) e V (Misure di conservazione del capitale).
<b>III – 1</b>	<b>Processo di controllo prudenziale (SREP)</b>

---

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

Parte Quarta – Disposizioni per intermediari particolari

Capitolo [\*] – Bancoposta

<b>Parte – Titolo – Capitolo</b>	<b>Argomento e note</b>
<b>Parte II – Applicazione in Italia del CRR</b>	
	<b>Fondi propri</b>
1	Cfr. Sezione II, par. 3, delle presenti disposizioni.. Cfr. Sezione II, par. 3, delle presenti disposizioni.
	<b>Requisiti patrimoniali</b>
2	
	<b>Rischio di credito – metodo standardizzato</b>
3	
	<b>Tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM)</b>
5	
	<b>Rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito</b>
7	
	-
	<b>Rischio operativo</b>
8	
	<b>Rischio di mercato e rischio di regolamento</b>
9	
	<b>Grandi esposizioni</b>
10	Bancoposta segnala i grandi rischi, come definiti nel Capitolo qui richiamato e con le modalità previste dalla normativa segnaletica prudenziale. Non si applicano le disposizioni relative ai limiti delle grandi esposizioni.
	<b>Informativa al pubblico</b>
13	
	<b>Disposizioni transitorie in materia di fondi propri</b>
14	
<b>Parte III – altre disposizioni di vigilanza prudenziale</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari</b>

Parte Quarta – Disposizioni per intermediari particolari

Capitolo [\*] – Bancoposta

---

<b>Parte – Titolo – Capitolo</b>	<b>Argomento e note</b>
<b>1</b>	

---

#### *2.4. Altre disposizioni di vigilanza*

- Organizzazione e controlli interni: si richiama, oltre alle disposizioni della Circ. n. 263 sopra richiamate, il Provvedimento 10 marzo 2011 recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
- Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche (marzo 2008) e successivi aggiornamenti (1), con le precisazioni indicate nella Sezione II, par. 4, delle presenti disposizioni.
- Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (dicembre 2011) e successivi aggiornamenti (2). Bancoposta pubblica informazioni sui sistemi e sulle prassi di remunerazione e incentivazione nell'ambito della "Informativa al pubblico" di cui al Titolo IV della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006.
- Trasparenza: si richiamano le disposizioni contenute nel Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, e successive modificazioni, in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti";
- Sanzioni: Provvedimento 27 giugno 2011 – Disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. 385/93 e dell'art. 195 del d.lgs. 58/98 e delle modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie (art. 24, comma 1, della L. 28.12.2005, n. 262); Provvedimento 18 dicembre 2012 – Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa.

---

(1) Cfr. Nota di Chiarimenti di febbraio 2009 e Comunicazione di gennaio 2012 nonché il documento di consultazione di dicembre 2013.

(2) Cfr. il documento di consultazione di dicembre 2013.